



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n. 00 343 940 839

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 20 dicembre 1999
- 2) Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 17 febbraio 2000
- 3) Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 3 febbraio 2004

Parte I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

(Regolamento – finalità)

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalle norme regionali che regolano la materia, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

ART.2

(Interpretazione del regolamento)

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile, alla conferenza dei Capi gruppo.
3. La conferenza dei capi gruppo - qualora non riesca a pronunciarsi univocamente - esprime un parere che sarà rimesso al Consiglio che deciderà con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART.3

(Durata in carica del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno reso necessaria l'adozione.

2. Il Consiglio comunale può cessare anticipatamente la sua attività solo nei casi previsti dalla legge.

ART.4 **(La sede delle adunanze)**

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Parte della sala è destinata ai componenti del Consiglio comunale, al Sindaco, alla giunta ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico e ai rappresentanti degli organi di informazione, assicurando agli stessi la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Con decisione motivata del Presidente del Consiglio, su proposta scritta del Sindaco o della maggioranza dei consiglieri assegnati, l'adunanza del Consiglio può tenersi eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede ove è tenuta l'adunanza vengono esposte le bandiere della Repubblica e della Unione Europea.

CAPO II

IL PRESIDENTE

ART.5 **(Presidenza delle adunanze)**

1. Il Presidente del Consiglio presiede per legge il Consiglio.
2. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Vice Presidente ed ove anche questi sia assente od impedito, dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

ART.6

Adunanze per la convalida degli eletti e per l'elezione del Presidente

1. Le adunanze del Consiglio comunale indette, secondo la legge e/o lo Statuto, per la convalida e per l'eventuale surrogazione degli eletti, e per l'elezione del Presidente sono presiedute dal Consigliere anziano per voti. Se nel corso del mandato elettorale il Presidente del Consiglio si dimette, la seduta per l'elezione del nuovo Presidente è presieduta dal Vice-Presidente.

ART.7

(Compiti e poteri del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, controlla e proclama il risultato delle votazioni.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio cura i rapporti con il Sindaco e la Giunta, con il collegio dei Revisori, con il difensore civico, con le Istituzioni, con le Aziende speciali e con gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 8

(Costituzione)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Il Presidente autorizza la costituzione di un gruppo con meno di 3 (tre) consiglieri quando questo rappresenti un partito organizzato nella città con propri rappresentanti in Parlamento e nella Assemblea Regionale Siciliana e ottenga specifica autorizzazione da parte del Segretario provinciale del Partito.
4. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale, il nome del Capo gruppo e la composizione del gruppo stesso, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, e a parità di preferenze il maggiore di età.
5. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo, a meno che non si tratti del gruppo misto.

6. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare (eccetto per i casi di previsti dal suddetto comma 2) . Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, e al Segretario Comunale da parte dei Consiglieri interessati.
7. Ai Capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui al 4° comma dell'art. 15 della L.R. n.44/91.

ART. 9

(Conferenza dei Capi gruppo)

1. La conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio nella esecuzione delle funzioni di Presidente.
2. Il Presidente del Consiglio può sottoporre al parere della conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La conferenza dei Capi gruppo esercita le funzioni ad essa attribuite, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente del Consiglio.
4. Ogni volta si ritenga utile, la conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o dal suo Vice o in assenza di questi dal Consigliere Anziano. Alla riunione possono partecipare, se richiesti, il Sindaco, il Segretario comunale ed i Capi settore.
5. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da uno o più capi gruppo che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri in carica.
6. La riunione della conferenza dei Capi gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
7. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei Capi gruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.
9. Delle riunioni della conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario dal Segretario comunale o dal funzionario da lui delegato.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART.10

(Costituzione e composizione)

1. Al fine di favorire il migliore esercizio delle proprie funzioni il Consiglio comunale è supportato così come previsto dallo Statuto comunale dalle commissioni consiliari consultive.

“Il Consiglio comunale stabilisce con proprio provvedimento il numero e la competenza delle Commissioni Consiliari Permanenti, le quali, nel rispetto del giusto equilibrio tra Maggioranza e Minoranza consiliare, sono composte da 5 Consiglieri comunali, 3 in rappresentanza della Maggioranza e 2 in rappresentanza della Minoranza”.

1. I Consiglieri che ne fanno parte sono designati dai vari gruppi Consiliari (in caso contrario vengono designati i Consiglieri più anziani) e vengono nominati dal Consiglio Comunale con votazione palese nell'adunanza di cui al 2° comma.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che rende necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo di appartenenza designa tramite il capo gruppo un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione con votazione palese.
5. In caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

ART.11

(Competenze delle Commissioni)

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazione del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti. Possono essere incaricate dal Consiglio Comunale di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi, alla gestione delle aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio Comunale, alle stesse rimessi dal Segretario Comunale, o rinviati dal Consiglio Comunale, o richieste dalle Commissioni stesse. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazione Consiglio Comunale sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal Segretario Comunale.
3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni consultive di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni scritte inviate al Presidente del Consiglio Comunale e da questi illustrate all'Assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale può riferire all'adunanza il presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione entro il termine fissato dal Consiglio Comunale per l'espletamento dell'incarico.
4. Le Commissioni hanno altresì poteri di iniziativa in ordine alla presentazione formale di proposte di deliberazioni, nell'ambito di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio Comunale per il seguito procedurale. Nei casi in cui la proposta di deliberazione non consegua i pareri di idoneità finanziaria ed i pareri tecnico-legali risultino in tutto o in parte non favorevoli, la proposta stessa è restituita dal Presidente del Consiglio Comunale alla Commissione che può riportarla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi o previa specifica motivazione ove non intenda conformarsi e purché sia effettivamente assicurata la copertura finanziaria.

ART.12

(Presidenza e convocazione delle Commissioni)

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Presidente del Consiglio non può presiedere le commissioni permanenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene tenuta, convocata dal Presidente del Consiglio entro venti giorni dalla nomina.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente o il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente della commissione comunica al Presidente del Consiglio e al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del Consiglio ed il Sindaco, ciascuno per le proprie competenze rendono note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, alla Giunta, al Revisore dei conti, al Difensore Civico.
5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima che si riunisca la Commissione.
6. Il Presidente della Commissione convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione stessa. Il Presidente della Commissione decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
7. La convocazione è effettuata dal Presidente della Commissione anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno due membri della Commissione. La riunione è tenuta entro dieci giorni dal giorno successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
8. Le convocazioni delle Commissioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione, ordine del giorno da trattare e luogo in cui vengono tenuti gli atti relativi agli affari iscritti all'o.d.g.. Le convocazioni vengono recapitate ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, a mezzo di un messo comunale, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'o.d.g.."

ART.13

(Funzionamento delle Commissioni)

1. La riunione della commissione è valida se è presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del

comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.

1. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, senza diritto di voto, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso il settore competente per materia almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.
5. Ogni Consigliere può intervenire alle sedute di commissioni diverse da quella dalla quale è componente con diritto di partecipazione ai lavori ma senza diritto di voto.
6. Due o più commissioni possono essere convocate dal Presidente del Consiglio, in seduta comune, anche su richiesta di una delle commissioni interessate per l'esame di questioni che rientrano nella competenza di ciascuna di esse. La seduta comune è presieduta dal Presidente più anziano per età.

ART.14

(Segreteria delle Commissioni - verbale delle sedute - pubblicità dei lavori)

1. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte, da un dipendente comunale, nominato dal Segretario comunale.
2. Spetta al Segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Egli provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio al Sindaco, ai Capi gruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. I verbali della commissione che trattano materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Revisore dei conti.
4. Per i lavori delle commissioni si applicano, in quanto compatibili le norme che disciplinano le sedute del Consiglio comunale.
5. Per ogni commissione deve essere istituito un registro contenente l'indicazione degli atti esaminati e i pareri espressi.

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

ART.15

(Commissioni d'inchiesta)

1. Su proposta del Presidente del Consiglio o su istanza sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio

- dei Revisori dei Conti o dal Difensore Civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, con deliberazioni da adottare a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. La commissione è composta da un rappresentante di ogni gruppo e comunque non può essere inferiore a tre componenti. Riveste la carica di coordinatore il Consigliere designato nel provvedimento di nomina della Commissione, adottato con votazione palese.
 3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
 4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del Sindaco di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei conti, del Difensore Civico, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
 5. La redazione dei verbali della commissione, viene effettuata da un dipendente comunale nominato dal Segretario comunale.
 6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
 7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro il termine di 30 giorni.
 8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

ART.16

(Commissioni di studio)

1. Il Consiglio comunale può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

La commissione per l'espletamento dell'incarico ricevuto, oltre che dell'opera dei dipendenti comunali, può, per farsi collaborare, chiedere al Sindaco la nomina di esperti esterni che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare.

Il Sindaco con il provvedimento di nomina, oltre a stabilire le modalità e la durata dell'incarico, determina le competenze agli stessi dovute, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente. ”

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART.17

(Designazione e funzioni)

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti. L'esito della votazione segreta deve risultare da processo verbale che va sottoscritto dal Presidente e dagli Scrutatori e che viene conservato agli atti.

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

ART.18

(Riserva di legge)

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART.19

(Entrata in carica)

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

ART.20

(Prima convocazione del Consiglio comunale)

1. Entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio comunale tiene la prima adunanza.
2. La convocazione è disposta dal Presidente uscente, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. Qualora il Presidente uscente non provveda entro i termini indicati nei commi precedenti, la convocazione è di sposta dal Consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino alla elezione del Presidente.

4. Se il Consiglio comunale non è convocato nei termini sopraindicati o non è notificato l'avviso di convocazione, il Segretario ne informa immediatamente l'Assessore regionale per gli Enti locali, per il controllo sostitutivo.

ART.21

(Giuramento e convalida dei Consiglieri eletti)

1. Il Presidente provvisorio, appena assunta la presidenza del Consiglio comunale, presta giuramento con la seguente formula " Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune e in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".
2. Quindi invita gli altri Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.
3. Nella stessa adunanza il Consiglio Comunale procede ad esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità, procedendo alla loro immediata surrogazione. Successivamente procede alla elezione del Presidente del Consiglio, che assume la Presidenza e del suo Vice.
4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

ART.22

(Dimissioni)

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Presidente del Consiglio ed allo stesso rimessa con lettera raccomandata.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere possono essere rassegnate anche verbalmente nel corso di seduta consiliare. Le dimissioni se prodotte in aula non procurano effetti nei confronti del Consiglio il quale continuerà ad operare legittimamente. Tranne nel caso in cui la cessazione immediata dalla carica non concreti la mancanza del numero legale.
4. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
5. Nel caso di dimissioni presentate non in seduta la surroga del Consigliere dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile.

ART.23

(Decadenza e rimozione dalla carica)

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. Il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
4. Qualora il Consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il Consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
5. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
7. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge secondo quanto dispone l'art.40 della legge n.142/90 recepito dall'art.1 comma 1° lettera g) della L.R. n.48/91.
8. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art.15 della legge 19 marzo 1990 n.55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
9. Il Presidente del Consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi sette e otto, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
10. Decade dalla carica di Consigliere chi non partecipa a tre adunanze consiliari consecutive, non giustificando l'assenza. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio sentiti gli interessati con un preavviso di dieci giorni.
11. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART.24

(Sospensione dalle funzioni)

1. In attesa del provvedimento del presidente della Regione, l'Assessore Regionale per gli Enti Locali, può sospendere i Consiglieri comunali dalla loro carica istituzionale quando sussistono i motivi di cui al settimo comma dell'art. 23 del presente Regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio, ricevuta copia del provvedimento assessoriale, convoca con procedura d'urgenza il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, che presso gli enti o gli organismi in cui è stato delegato dallo stesso Comune.

CAPO III

DIRITTI

ART.25

(Diritto d'iniziativa)

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art.1 comma 1° lettera i) della L.R. n.48/91. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio comunale iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in iscritto, al Presidente del Consiglio, entro il giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere rappresentate, in iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata ad adunanza successiva.

ART.26

(Interrogazioni, interpellanze e mozioni)

1. I Consiglieri hanno il diritto di presentare al Sindaco, tramite il Presidente del Consiglio, o al Presidente stesso, interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto, dove si chiedono informazioni o spiegazioni su un determinato fatto o oggetto che afferisce le competenze della Amministrazione in generale.
 - a) Gli interrogati, o loro delegati, hanno l'obbligo di rispondere verbalmente nella prima seduta ordinaria del Consiglio comunale, se questa cade entro trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione, oppure per iscritto sempre nel termine, qualora la prima adunanza ordinaria del Consiglio comunale cada dopo i trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione. In questo caso, però, nella prima adunanza ordinaria del Consiglio comunale successiva il Presidente darà sinteticamente notizia delle interrogazioni e della risposta data alle stesse, senza possibilità di intervento per l'interrogante.
 - b) Quando l'interrogazione ha carattere d'urgenza può essere effettuata anche durante l'adunanza, dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e previo suo assenso ne dà lettura al Consiglio stesso. L'interrogato, Sindaco o Presidente del Consiglio, ha la facoltà di rispondere verbalmente se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro cinque giorni da quello della presentazione.
 - c) Al termine della risposta verbale all'interrogazione da parte dell'interrogato, il Consigliere interrogante, può replicare per dichiarare se sia o meno soddisfatto, in tal caso il tempo destinato a tale dichiarazione non deve superare i cinque minuti. Non è ammessa alcuna discussione o interventi di altri Consiglieri sull'argomento oggetto dell'interrogazione.
3. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco ed alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari, ha più un fine di indirizzo che un aspetto informativo-conoscitivo.
 - a) Le interpellanze devono essere presentate attraverso il protocollo generale del comune, sono formulate per iscritto e firmate dai proponenti. Le interpellanze di massima sono presentate almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, ma possono essere proposte anche nel corso della seduta medesima, come conseguenza della discussione.
 - b) L'interpellanza va posta, secondo la data di presentazione, all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla presentazione stessa. Nella seduta consiliare le interpellanze sono svolte dopo le interrogazioni, prima delle mozioni.
 - c) L'interpellanza non bisogna di verbalizzazione o di deliberazione a meno che essa non venga trasformata in mozione.
 - d) Al termine della risposta verbale all'interpellanza da parte del Sindaco o dell'Assessore, il Consigliere può soltanto dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quale ragione con un intervento della durata massima di 5 minuti. Qualora non sia rimasto soddisfatto, potrà presentare una mozione.
 - e) Se l'interpellante non si trova presente al momento della discussione, l'interpellanza da lui formulata viene ritirata, a meno che il presentatore non ne abbia chiesto il

- rinvio o che la sua assenza sia giustificata. In tale caso l'interpellanza sarà trattata nella seduta del consiglio immediatamente successiva.
- f) Il Presidente del consiglio ed il Sindaco possono rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni e le interpellanze redatte in termini sconvenienti o non relative ad argomenti interessanti l'amministrazione.
4. La mozione consiste in una proposta di deliberazione, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito delle attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.
- a) La proposta di mozione, viene indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, per essere inserita nell'O.d.G. della prima seduta ordinaria del Consiglio comunale, deve essere presentata per iscritto, ed inoltrata attraverso il protocollo generale. Essa può anche essere presentata, durante i lavori del Consiglio comunale, seduta stante, come conclusione e/o conseguenza della discussione avvenuta, in tale caso spetta al Consiglio, a maggioranza assoluta dei voti, valutare se trattarla immediatamente o nei lavori della prima seduta utile del Consiglio comunale.
- b) Sulla mozione, che deve essere sottoscritta da almeno tre Consiglieri comunali, si apre il dibattito in Consiglio comunale ed essa è sottoposta all'approvazione nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
- c) Su ogni mozione possono essere presentati degli emendamenti, su ciascuno dei quali, a richiesta del proponente e col consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti, può avere luogo la votazione con precedenza su quelli riguardanti la mozione.
- d) Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di mozione, essi vengono presentati per iscritto tramite il protocollo generale del comune, al Presidente del Consiglio entro il secondo giorno precedente a quello della adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità, possono essere presentate sempre per iscritto, al Presidente del Consiglio nel corso della seduta dei lavori consiliari.
- e) Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
- f) Le proposte di emendamenti pervenute entro il secondo giorno precedente a quello della adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso della stessa adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente del Consiglio, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della mozione viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'O.d.G. Quando gli tali elementi di valutazione non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione sulla mozione viene rinviata all'adunanza del Consiglio successiva. La discussione degli emendamenti alla mozione ha luogo dopo la chiusura della discussione generale sulla mozione. I singoli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine logico sistematico delle parti della mozione da emendare.
- g) Il Consiglio, su richiesta del Presidente, può decidere, a maggioranza assoluta di voti, di non prendere in considerazione le mozioni che riguardano argomenti non interessanti l'amministrazione comunale, o compilate in termini sconvenienti. Le mozioni vanno sempre trattate dopo le interpellanze e prima di altri punti all'O.d.G.

ART.27

(Richiesta di convocazione del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando con domanda motivata lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, o su richiesta del Sindaco inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 del presente regolamento.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma dovrà essere reiterato l'invito ed in caso di ulteriore inerzia si potrà chiedere all'Assessorato Regionale EE.LL. la nomina di un Commissario ad acta per la convocazione del Consiglio.

ART.28

(Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri comunali hanno il diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale e degli atti preparatori negli stessi richiamati, esclusi quelli riservati per legge o per Regolamento, in conformità alle norme vigenti.
3. L'esercizio dei diritti di cui al 1° e 2° comma del presente articolo, e' effettuato dai Consiglieri comunali con richiesta orale di informazioni e di consultazione degli atti, richiesta rivolta al Segretario comunale o ai Dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri comunali con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri Enti, il Sindaco invia, tramite il Presidente del Consiglio comunale, l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso tempo le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile o del suo sostituto, affinché i Consiglieri comunali possano ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie, o effettuare le consultazioni di atti utili all'espletamento del loro mandato elettivo.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge.

ART.29

(Diritto al rilascio di copie di atti e documenti)

1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto di ottenere gratuitamente il rilascio di copia di

- deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la segreteria comunale, o presso i capi settore a secondo della natura del documento di cui si richiede la copia. La richiesta è effettuata su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.
 3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio, che non potrà comunque superare i giorni 10 se non per gravi e documentate ragioni.
 4. Il Segretario comunale o i Capi settore qualora rilevino la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informano entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
 5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 ed in esenzione dei diritti di segreteria.
 6. Non potranno essere prese in considerazione le richieste generiche che non permettono la individuazione del provvedimento o le richieste generalizzate relative ad intere pratiche o a categorie di provvedimenti.

ART.30

(Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità)

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale, adottate nelle materie di cui al terzo comma dell'art.4 della L.R. 23 luglio 1997, n.23, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale, quando $\frac{1}{4}$ (un quarto) dei Consiglieri in carica regolarmente costituito ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione della delibera dell'atto all'albo pretorio.
2. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario comunale e, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Comitato Regionale di controllo e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma. Il Segretario comunale provvede all'invio dell'atto al Comitato di controllo entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.
3. Il Sindaco comunica mensilmente con lettera, ai Consiglieri di cui al primo comma e secondo comma, l'esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richiesto.

- 4 All'inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dal Comitato Regionale di controllo, precisandone l'oggetto e le date di adozione e di annullamento. Sulla comunicazione non ha luogo discussione.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART.31

(Diritto di esercizio del mandato elettivo)

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le 24 ore del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali e/o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio comunale.
5. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti.
6. I Consiglieri comunali che risiedono fuori del Comune hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.

ART.32

(Divieto di mandato imperativo)

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART.33
(Partecipazione alle adunanze)

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Presidente ed il segretario perché sia presa nota a verbale.
5. Il Consigliere Comunale che si assenta per breve tempo dall'adunanza deve darne comunicazione al Presidente.

ART.34

(Astensione obbligatoria)

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti, ovvero aspetti per i quali sussista un interesse proprio ovvero un interesse di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o prestazioni.
2. Lo stesso divieto vale per la partecipazione alle dichiarazioni riguardanti liti o interessi di parenti od affini fino al quarto grado civile.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I Consiglieri che si trovino nei casi di cui ai commi precedenti ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART.35

(Responsabilità personale – esonero)

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 1, comma 1° lettera l) della L.R. n.48/91.

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART.36

(Nomine e designazioni di Consiglieri comunali)

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedono che in un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio comunale.
2. La nomina e' effettuata, in Consiglio comunale riunito in seduta pubblica, con voto palese.
3. Nei casi in cui e' previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi-consiliari, compete a ciascun Capo-gruppo comunicare al Presidente ed al Consiglio stesso, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio comunale approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalita' di cui al presente comma.

Art.37

(Funzioni rappresentative)

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun Gruppo-consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta.
3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza con atto del Presidente del Consiglio.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

ART.38

(Competenza)

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio, escluse le adunanze di cui al successivo terzo comma.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene disposta dal Vice Presidente.
3. La prima convocazione del C.C. a seguito di elezioni è disposta dal Presidente uscente. Qualora questi non vi provveda sarà il Consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali competente a provvedervi. In carenza di disposizioni della convocazione il Segretario comunale è tenuto a darne tempestiva comunicazione allo Assessorato Reg.le EE.LL. per il controllo sostitutivo.
4. Esercita le funzioni di Consigliere anziano il componente più anziano per preferenze individuali.

ART.39

(Avviso di convocazione)

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta per domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la riunione del Consiglio deve aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.
9. Nell'avviso deve essere indicata anche il giorno e l'ora della seduta di prosecuzione nel caso che venga meno il numero legale.

ART.40 **(Ordine del giorno)**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt.10, quinto comma, 24 e 25 del presente Regolamento.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art.49. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART.41 **(Avviso di convocazione - consegna - modalità)**

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del Consigliere, a mezzo di messo comunale.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale la seconda copia dell'avviso di convocazione munito della relata di notifica. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

ART.42 **(Avviso di convocazione - Consegna - Termini)**

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Nei termini di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. I motivi d'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quarto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. La notizia del rinvio viene comunicato ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART.43

(Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione)

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito al Sindaco il quale provvederà ad informare i componenti della Giunta:
 - al Presidente dei Revisori dei conti;
 - al Difensore Civico;
 - ai Capi settore del Comune.
4. Il Presidente può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART.44

(Deposito degli atti)

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale completi dei pareri di legge devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno tre giorni prima la seduta. Gli

- atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. Di tali atti vengono predisposte copie per i capigruppo consiliari da ritirare presso la segreteria comunale. .
 3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di legge e, ove occorra, dell'attestazione circa la copertura finanziaria, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
 4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere comunale può consultarli.
 5. Le proposte relative all'approvazione del Bilancio di previsione, del Programma delle Opere Pubbliche e del Conto Consuntivo, devono essere comunicate ai Capigruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà essere iniziato l'esame. Con la comunicazione viene anche inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
 6. Il deposito degli atti relativi ad argomenti di cui al precedente comma avviene al momento della comunicazione ai Capigruppo, dandone avviso scritto ai Consiglieri comunali.

ART.45

(Adunanze di prima convocazione)

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
2. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
3. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
4. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno.
5. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, ai fini della annotazione a verbale.

ART.46

(Seduta di prosecuzione)

1. Nella seduta di prosecuzione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti si computano per unità.
2. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
3. Nella seduta di prosecuzione non è consentita la applicazione della disposizione di cui al 3° comma dell'articolo precedente.

4. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

ART.47

(Partecipazione del Sindaco e dei componenti della Giunta)

1. Il Sindaco o un Assessore da lui delegato partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. I componenti della Giunta possono intervenire senza diritto di voto.
3. La partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale da parte del Sindaco e da parte dei componenti della Giunta non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART.48

(Adunanze pubbliche)

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art.47.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART.49

(Adunanze segrete)

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, il personale dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

5. Anche durante dette adunanze il Sindaco o un Assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alla riunione. I membri della Giunta potranno intervenire parimenti.

ART.50 **(Adunanze "aperte")**

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente del Consiglio sentita la conferenza dei Capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art.4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART.51 **(Comportamento dei Consiglieri)**

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Il Consigliere richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni. Se pretende di respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente del Consiglio, questi invita il Consiglio a decidere, per alzata e seduta, senza discussione.
5. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla concessione dell'affare in discussione. Su tale decisione, su richiesta

dell'interessato, può pronunciarsi il Consiglio, che decide, peralzata e seduta, senza discussione, udite le spiegazioni del Consigliere.

ART.52 **(Ordine della discussione)**

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART.53 **(Comportamento del pubblico)**

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni del Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani, i quali devono presenziare ai lavori del Consiglio comunale almeno in due.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
6. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il Presidente del Consiglio d'intesa con la conferenza dei Capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

ART.54

(Ammissione di funzionari e consulenti in aula)

1. Il Presidente, per le esigenze dei lavori del Consiglio o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

ART.55

(Comunicazioni – interrogazioni)

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nella prima adunanza ordinaria, successiva alla loro presentazione nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
6. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
7. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di cinque minuti.
8. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.
9. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

10. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
11. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
12. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la Presidenza. Il Presidente o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i cinque giorni successivi all'adunanza.
13. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.
14. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.
15. Quando i Consiglieri proponenti richiedono espressamente risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro venti giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
16. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

ART.56

(Illustrazione e votazione degli ordini del giorno)

1. Durante la seduta, o prima che inizi, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno, anche su argomenti non in discussione.
2. Non possono proporsi ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio comunale sull'argomento in discussione.
3. Il Presidente del Consiglio può dichiarare di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione ma, se il proponente insiste si procede in conformità ai commi successivi.
4. Il proponente può illustrare l'ordine del giorno per non più di cinque minuti.
5. Ciascun Consigliere Capo gruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato può intervenire, una sola volta, per non più di cinque minuti. Possono altresì intervenire il Sindaco o l'Assessore delegato per materia nonché il Presidente del Consiglio per non più di cinque minuti. Il Presidente dopo che hanno parlato tutti coloro che ne avevano diritto dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione.
6. L'ordine del giorno può essere ritirato prima della votazione ed è emendabile. In tal caso si applicano le norme di cui all'art.69.

ART.57

(Ordine di trattazione degli argomenti)

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta di un Consigliere,

- qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza e nei modi palesi, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
 3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
 4. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART.58

(Discussione - norme generali)

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di cinque minuti ciascuno.
5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

ART.59
(Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART.60
(Fatto personale)

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diversi da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per scritto entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

ART.61
(Termine dell'adunanza)

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che

il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

ART.62

(Partecipazione dei cittadini all'adunanza)

1. Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, è consentito ai cittadini prendere la parola nelle sedute del Consiglio comunale, ogni qual volta su istanza del Presidente o di un quinto dei membri del Consiglio, lo deliberi la maggioranza semplice dei Consiglieri.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE **IL VERBALE**

ART.63

(La partecipazione del Segretario all'adunanza)

1. Il Segretario partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente art.24.
2. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.
3. In caso di impedimento o di astensione si provvederà a' sensi di legge.

ART.64

(Il verbale delle deliberazioni - relazione - firma)

1. Ogni deliberazione assunta dal Consiglio comunale deve riportare:
 - a) i dati necessari per individuare i presenti;
 - b) il resoconto sommario della discussione;
 - c) in modo analitico i contenuti delle decisioni assunte;
 - d) i nominativi di quanti si sono astenuti dalla votazione o si sono espressi con voto contrario.
2. Quando gli interessati ne facciano richiesta i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al tavolo della presidenza prima della sua lettura in consiglio.
3. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbano essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso iscritti a verbale.

4. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
5. Ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente, dal Componente anziano fra i presenti e dal Segretario Comunale.
6. Le copie dei verbali saranno dichiarate conformi con attestazione del Segretario comunale.
7. Il contenuto delle decisioni, come indicato al primo comma, assunte in un'unica seduta dell'organo amministrativo, non deve essere redatto su un unico verbale, ma deve essere redatto nella forma di ogni singolo atto per ciascuna decisione.
8. Ad ogni verbale sarà attribuita una numerazione progressiva per ogni singolo anno ed i loro originali dovranno, al termine di ogni esercizio, essere rilegati.
9. Il verbale della adunanza sarà costituito dalla somma dei verbali redatti per ciascuna decisione.
10. Per l'adunanza in cui non viene adottata alcuna decisione, sarà redatto un vero e proprio verbale di adunanza.

ART.65

(Verbale - deposito - rettifiche – approvazione)

1. I verbali vengono depositati a disposizione dei consiglieri tre giorni prima dell'adunanza.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati. Se nessuno si pronuncia, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifiche sono state approvate.
6. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni dei verbali appartiene alla competenza del Segretario comunale.

PARTE IV

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

ART.66

(La competenza esclusiva)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico ed ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi previsti dall'Art.32, comma 2°, della L.R. 11 dicembre 1991 n.48.
2. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dall'Art.32, comma 2°, della L.R. il dicembre 1991 n. 48 e sue successive modificazioni ed integrazioni
3. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, dallo statuto.
4. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio.
5. La Giunta comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

ART.67

(Conflitti di attribuzione)

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una Commissione costituita dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio, dai Presidenti delle commissioni consiliari preposte alla materia oggetto del conflitto, dal Segretario Comunale e dal Capo del settore competente per materia. La decisione è adottata dalla commissione con riferimento alla norme della legge n.48/91, dello statuto e del presente regolamento. La decisione della commissione è definitiva e viene comunicata al Consiglio comunale ed alla Giunta.
2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la Commissione ha riconosciuto la competenza.

CAPO II

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO

ART.68

(Criteri e modalità)

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi stabilendo la programmazione generale del Comune ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
 - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costitutivi per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
 - b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo del comune, quali i regolamenti per la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani di investimenti;
 - d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - e) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
 - f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed alle istituzioni sovvenzionate e sottoposte a vigilanza.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione del Comune e determina i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte del Sindaco e della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.
4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune, secondo le norme indicate nelle LL.RR. 48/91; 7/92; 10/93; 26/93.
5. Il Consiglio comunale può adottare: risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la Comunità nazionale.
6. In merito all'ordinamento degli uffici e dei servizi il Consiglio comunale esprime solo dei criteri generali, mentre e' competenza della Giunta comunale l'adozione dei rispettivi regolamenti (L.R. 7 settembre 1998, n. 23, Art.2 comma 3°).

CAPO III

FUNZIONI DI E CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO

Art.69 (Criteri e modalità)

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dai Regolamenti, per le attività:
 - a) degli organi e della organizzazione operativa del Comune secondo norme di cui alle LL.RR. 7/1992 e 26/1993 e loro modifiche ed integrazioni;
 - b) delle istituzioni, enti, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune e nei quali lo stesso partecipa con altri soggetti;
 - c) nei confronti dei soggetti di cui al punto b), l'attività di controllo e' esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
2. Il Consiglio verifica, attraverso la presentazione di relazioni semestrali da parte del Sindaco, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi delle opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione Comunale persegua i principi affermati dallo Statuto e dalla programmazione generale adottata.
3. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti; l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione della stessa.
4. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal Difensore Civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.
5. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle Commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate

CAPO IV

LE DELIBERAZIONI

ART.70

(Forma e contenuti)

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.
5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Comunale per quanto di sua competenza secondo l'art.24 e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.
6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
7. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto.

ART.71

(Approvazione)

1. Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

ART.72

(Atti di ritiro)

1. Il Consiglio comunale, secondo i principi della autotutela, ha il potere discrezionale di porre in essere provvedimenti al fine di eliminare un provvedimento precedentemente adottato e conseguentemente far venir meno anche i rapporti giuridici instaurati.

1. Si ha revoca quando viene ritirato un provvedimento giudicato inopportuno per una diversa valutazione delle esigenze d'interesse pubblico in relazione alle circostanze di fatto esistenti al momento in cui l'atto venne emanato.
1. Si ha abrogazione quando viene ritirato un provvedimento originariamente opportuno il quale per mutate o sopravvenute circostanze di fatto non risponde più all'interesse pubblico.
4. Si ha pronuncia di decadenza quando vengono meno i requisiti d'idoneità dei destinatari o quando questi si rendano inadempienti o particolari obblighi o ad oneri.
5. La revoca, la abrogazione e la pronuncia di decadenza hanno efficacia ex nunc.

CAPO V

LE VOTAZIONI

ART.73

(Modalità generali)

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi artt.75 e 76.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente;
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per render legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate

- tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ART.74

(Gli emendamenti)

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo proposto da porre in votazione.
2. I subemendamenti sono proposte di modifiche agli emendamenti.
3. I subemendamenti devono essere presentati prima che si chiuda la discussione generale.
4. I subemendamenti possono essere presentati prima che si chiuda la discussione degli emendamenti. Sia degli emendamenti che dei subemendamenti, il Presidente dà notizia all'assemblea dopo che sono stati presentati alla Presidenza, redatti per iscritto e firmati dai proponenti.
5. La discussione sugli emendamenti e sui subemendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale e ciascun Consigliere può intervenire per non più di 5 minuti e per una sola volta. Analogo tempo è riservato all'eventuale intervento del Sindaco o dell'Assessore competente.
6. Chiusa la discussione il Presidente mette in votazione prima i subemendamenti e poi gli emendamenti ai quali i subemendamenti si riferiscono;
7. Se i subemendamenti e gli emendamenti sono approvati il testo del documento si pone in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovute all'approvazione degli emendamenti e subemendamenti. I Subemendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.
8. Non sono ammessi subemendamenti soppressivi e quelli che contrastano con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.
9. Nel caso in cui il proponente ritira l'emendamento si procede ugualmente alla votazione se altro Consigliere lo fa proprio.
10. Se il Consigliere che ha proposto l'emendamento è assente dall'aula al momento della votazione l'emendamento è dichiarato decaduto salvo che altro Consigliere non lo faccia proprio.
11. In ogni caso gli emendamenti e i subemendamenti che comportano spese debbono indicare i mezzi per farvi fronte precisando le disponibilità dei capitoli su cui essi graveranno. La disponibilità del capitolo dovrà essere attestata, in calce all'emendamento, dal responsabile del servizio finanziario.

ART.75
(Votazioni in forma palese)

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli Scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
3. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. Non è consentito l'ingresso in aula di Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce; Per la controprova non è consentito l'appello nominale.
4. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

ART.76
(Votazione per appello nominale)

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no" alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello seguendo l'ordine di elezione dei Consiglieri, al quale i Consiglieri rispondono con un "si" o un "no" ovvero con la parola "astenuto".
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART.77
(Votazioni segrete)

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o di palline.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e di formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive sulla scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, lo Statuto od il Regolamento stabiliscono che fra i nominativi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può

- essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
 6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
 7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
 8. Tutte le schede devono essere distrutte subito dopo la seduta a cura del Segretario, salvo che non vi siano contestazioni. In tal caso tutte le schede devono essere conservate a cura del Segretario in un plico entro un archivio, il plico dovrà essere ben chiuso e sigillato, siglato dal Presidente, dal Segretario e dai Consiglieri scrutatori. Il plico dovrà essere conservato fino alla definitiva decisione tutoria o fino all'esito di eventuale ricorso od alla scadenza dei relativi termini di proponibilità del ricorso stesso. Alla scadenza dell'iter procedurale di cui sopra il plico e le schede verranno distrutte a cura del Segretario comunale senza alcuna formalità.
 9. Le votazioni con palline sono effettuate, di regola, quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata, deve essere espresso voto favorevole o contrario.
 10. Nelle votazioni con palline il Presidente ricorda al Consiglio, prima di procedere, il colore di quelle con le quali si esprime voto favorevole e di quelle con le quali si esprime voto contrario.
 11. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori e del Segretario comunale, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
 12. Il numero delle schede o delle palline votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
 13. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
 14. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

ART.78

(Esito delle votazioni)

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.
2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Essa potrà essere ripresentata al Consiglio in una successiva seduta ad iniziativa del Sindaco, della Giunta o di 1/5 dei Consiglieri in carica.
3. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
4. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART.79
(Deliberazioni immediatamente esecutive)

1. Nel caso di urgenza (evidente pericolo o danno nel ritardo della relativa esecuzione) le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarati immediatamente esecutive su richiesta motivata, e previo parere di legittimità espresso dal Segretario comunale, con il voto espresso della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti in aula.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
3. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive, ha luogo entro 5 giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

PARTE V

RAPPORTI TRA ORGANO ESECUTIVO ED ORGANO DELIBERATIVO

ART.80 (mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia deve essere motivata, in modo da rendere note le ragioni di dissenso dall'indirizzo politico-amministrativo o dalla in attuazione del documento programmatico. Essa può essere motivata anche con un mutamento di alleanze tra i partiti potendo ciò rilevare un contrasto tra l'indirizzo amministrativo e programmatico che il sindaco in carica potrebbe continuare a seguire ed il diverso indirizzo espresso dalla nuova maggioranza consiliare che non permetterebbe di realizzare quanto enunciato nel documento programmatico.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati: in modo da evitare discussioni inutili su mozioni con scarsa prospettiva di successo, inoltre essa può essere ritirata in caso di ripensamento da parte dei presentatori o da alcuni di essi.
3. Essa deve essere posta in discussione solo dopo che siano trascorsi non prima di dieci giorni e non siano superati trenta giorni dalla sua presentazione. Qualora il presidente del consiglio non provveda entro i suddetti termini ad iscrivere all'ordine del giorno del consiglio comunale la mozione di sfiducia essa dovrebbe ritenersi decaduta, salvo che i presentatori non rivolgano apposita istanza all'Assessore regionale agli enti locali, perché proceda, previa diffida, all'invio di un commissario ad acta per la convocazione del consiglio per la discussione. Il presidente del consiglio che ometta di convocare il consiglio commette il reato di rifiuto od omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p.).
4. Viene votata per appello nominale: in modo che ogni consigliere assuma pienamente le responsabilità che derivano da un atto così grave.
5. Approvata con la maggioranza dei due terzi i componenti il consiglio.
6. Se nella presentazione della mozione di sfiducia non è richiesta contestualmente la convocazione straordinaria del consiglio comunale (la domanda può essere non contestuale e non contemporanea alla mozione di sfiducia), il presidente è tenuto a riunire il consiglio per discutere e deliberare la mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione di essa nella segreteria del comune. La previsione del termine massimo entro il quale deve aver luogo la seduta (non oltre trenta giorni dal deposito), comporta l'obbligo, per l'organo competente, ad inserire tale argomento nell'ordine del giorno od a disporre apposita convocazione straordinaria del consiglio.
7. La mozione di sfiducia riguarda il sindaco e non la giunta nel suo complesso, è illegittima e da ritenersi la deliberazione che esprime un voto di sfiducia verso la giunta escludendo il sindaco. Se la mozione di sfiducia è approvata, il sindaco e la giunta cessano dalla carica, unitamente al consiglio comunale, e l'Assessore regionale agli enti locali avvia la procedura per la nomina del commissario straordinario.
La deliberazione dell'approvazione della mozione di sfiducia costituisce provvedimento amministrativo impugnabile davanti al giudice di legittimità per violazione delle norme che regolano la mozione di sfiducia.

PARTE VI

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE **ALL'AMMINISTRAZIONE**

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE **PROMOZIONE - RAPPORTI**

ART.81

(Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni)

1. Il Consiglio comunale promuove, in conformità allo statuto, la partecipazione dei cittadini alla Amministrazione, con le iniziative a tal fine ritenute idonee, secondo l'apposito regolamento comunale.
2. Le istanze, petizioni e proposte presentate dai cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi che lo riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal Sindaco alla commissione consiliare competente per materia e, dopo l'istruttoria della stessa, assegnati al competente organo collegiale che adotta motivata decisione da inviarsi ai presentatori della proposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
3. La commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni.
4. Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento invitato al Comune. In mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.
5. La partecipazione delle associazioni alla impostazione degli atti di programmazione finanziaria ed operativa ed ogni altro rapporto delle stesse con il Consiglio comunale, è ordinato secondo quanto stabilito dal regolamento per la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

ART.82

(La consultazione dei cittadini)

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici, o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata mediante l'indizione di assemblee di cittadini, alle quali partecipa una delegazione, guidata dal Presidente del Consiglio comunale, composta da un Consigliere designato da ogni Gruppo-consiliare e dal Sindaco o da un Assessore suo delegato. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e

proposte e la delegazione del comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'Amministrazione e sui suoi intendimenti in merito all'argomento. Di tutto quanto discusso nell'assemblea sarà redatto apposito verbale, dall'Ufficio di segreteria, che verrà trasmesso al Consiglio comunale per i conseguenti provvedimenti da approvare.

3. La consultazione può aver luogo con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità nel termine negli stessi indicato. L'ufficio di segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Presidente del Consiglio comunale ed al Sindaco, i quali comunicano rispettivamente al Consiglio comunale ed alla Giunta, per le valutazioni e le determinazioni conseguenti e provvedono a darne informazioni con pubblici avvisi ai cittadini.

Art.83

(Il referendum consultivo)

1. Il referendum consultivo è un istituto di consultazione dei cittadini, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto e dallo speciale regolamento ad esso relativo, con il quale tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, relativi a programmi, piani, progetti, interventi od altri argomenti relativi alla Amministrazione della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale o su iniziativa promossa da un determinato numero di cittadini, con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento speciale sopra richiamato.
3. Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio comunale, la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione è adottata con il "quorum" di voti favorevoli stabilito dallo statuto o dal regolamento speciale.
4. IL Consiglio comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum, nel termine stabilito dallo statuto e dal regolamento speciale e con le modalità negli stessi previste, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

PARTE VII

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Art.84 (Abrogazioni)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni regolamentari contenute nel precedente regolamento del consiglio comunale e nel regolamento delle commissioni consiliari approvato con deliberazione N° 98 del 7.12.1994.

Art.85 (Diffusione)

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio comunale ai Consiglieri in carica.
2. Copie del presente Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del presente Regolamento è inviata ai Consiglieri comunali neo-eletti da parte del Segretario comunale, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il Sindaco dispone l'invio di copia del presente Regolamento agli organi di partecipazione popolare, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Difensore Civico, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi dipendenti od ai quali il comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti.
5. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del Regolamento comunale ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.

ART.86 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento successivamente al riscontro tutorio da parte del CO.RE.CO verrà pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della detta pubblicazione.

INDICE

PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	regolamento - finalità	Pag. 2
Art.2	interpretazione del regolamento	Pag. 2
Art.3	durata in carica del consiglio	Pag. 2
Art.4	la sede delle adunanze	Pag. 3

CAPO II - IL PRESIDENTE

Art.5	presidenza delle adunanze	Pag. 3
Art.6	adunanze per la convalida degli eletti e l'elezione del presidente	Pag. 3
Art.7	compiti e poteri del presidente	Pag. 4

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

Art.8	costituzione	Pag. 4
Art.9	conferenza dei capi gruppo	Pag. 5

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art.10	costituzione e composizione	Pag. 5
Art.11	competenze delle commissioni	Pag. 6
Art.12	presidenza e convocazione delle commissioni	Pag. 7
Art.13	funzionamento delle commissioni	Pag. 7
Art.14	segreteria delle commissioni - verbale delle sedute - pubblicità dei lavori	Pag. 8

CAPO V - COMMISSIONI SPECIALI

Art.15	commissioni d'inchiesta	Pag. 8
Art.16	commissioni di studio	Pag. 9

CAPO VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art.17	designazione e funzioni	Pag. 10
--------	-------------------------	---------

PARTE II - I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - NORME GENERALI

Art.18	riserva di legge	Pag. 12
--------	------------------	---------

CAPO II - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art.19	entrata in carica	Pag.12
Art.20	prima convocazione del consiglio comunale	Pag.12
Art.21	giuramento e convalida dei consiglieri eletti	Pag.13
Art.22	dimissioni	Pag.13
Art.23	decadenza e rimozione dalla carica	Pag.13
Art.24	sospensioni dalle funzioni	Pag.14

CAPO III - DIRITTI

Art.25	diritto d'iniziativa	Pag.15
Art.26	interrogazioni, interpellanze e mozioni	Pag.16
Art.27	richiesta di convocazione del consiglio	Pag.18
Art.28	diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi	Pag.18
Art.29	diritto al rilascio di copie di atti e documenti	Pag.18
Art.30	diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo preventivo di legittimità	Pag.19

CAPO IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art.31	diritto di esercizio del mandato elettivo	Pag.20
Art.32	divieto di mandato imperativo	Pag.20
Art.33	partecipazione alle adunanze	Pag.21
Art.34	astensione obbligatoria	Pag.21
Art.35	responsabilità personale - esonero	Pag.21

CAPO V - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art.36	nomine e designazioni di consiglieri comunali	Pag.22
Art.37	funzioni rappresentative	Pag.22

PARTE III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - CONVOCAZIONE

Art.38	competenza	Pag.24
Art.39	avviso di convocazione	Pag.24
Art.40	ordine del giorno	Pag.25
Art.41	avviso di convocazione - consegna - modalità	Pag.25
Art.42	avviso di convocazione - consegna - termini	Pag.25
Art.43	ordine del giorno - pubblicazione e diffusione	Pag.26

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.44	deposito degli atti	Pag.26
Art.45	adunanze di prima convocazione	Pag.27
Art.46	seduta di prosecuzione	Pag.27
Art.47	partecipazione del sindaco e dei componenti della giunta	Pag.28

CAPO III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art.48	adunanze pubbliche	Pag.28
Art.49	adunanze segrete	Pag.28
Art.50	adunanze "aperte"	Pag.29

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.51	comportamento dei consiglieri	Pag.29
Art.52	ordine della discussione	Pag.30
Art.53	comportamento del pubblico	Pag.30
Art.54	ammissione di funzionari e consulenti in aula	Pag.31

CAPO V - ORDINE DEI LAVORI

Art.55	comunicazioni - interrogazioni	Pag.31
Art.56	illustrazione e votazione degli ordini del giorno	Pag.32
Art.57	ordine di trattazione degli argomenti	Pag.32
Art.58	discussione - norme generali	Pag.33
Art.59	questione pregiudiziale e sospensiva	Pag.34
Art.60	fatto personale	Pag.34
Art.61	termine dell'adunanza	Pag.34
Art.62	partecipazione dei cittadini all'adunanza	Pag.35

CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

Art.63	la partecipazione del segretario all'adunanza	Pag.35
Art.64	il verbale delle deliberazioni - relazione - firma	Pag.35
Art.65	verbale - deposito - rettifiche - approvazione	Pag.36

PARTE IV - LE DELIBERAZIONI

CAPO I - COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art.66	la competenza esclusiva	Pag.38
Art.67	conflitti di attribuzione	Pag.38

CAPO II - FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO

Art.68	criteri e modalità	Pag.39
--------	--------------------	--------

CAPO III - FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO

Art.69	criteri e modalità	Pag.40
--------	--------------------	--------

CAPO IV - LE DELIBERAZIONI

Art.70	forma e contenuti	Pag.41
Art.71	approvazione	Pag.41
Art.72	atti di ritiro	Pag.41

CAPO V – LE VOTAZIONI

Art.73	modalità generali	Pag. 42
Art.74	gli emendamenti	Pag. 43
Art.75	votazione in forma palese	Pag. 44
Art.76	votazione per appello nominale	Pag. 44
Art.77	votazione segrete	Pag. 44
Art.78	esito delle votazioni	Pag. 45
Art.79	deliberazioni immediatamente esecutive	Pag. 46

PARTE V – RAPPORTI TRA ORGANO ESECUTIVO ED ORGANO DELIBERATIVO

Art.80	mozione di sfiducia	Pag.48
--------	---------------------	--------

PARTE VI - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - PROMOZIONE – RAPPORTI

Art.81	istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni	Pag.50
--------	---	--------

CAPO II – LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art.82	la consultazione dei cittadini	Pag.50
Art.83	il referendum consultivo	Pag.51

PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.84	abrogazioni	Pag.53
Art.85	diffusione	Pag.53
Art.86	entrata in vigore	Pag.53